



FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

Reggio Emilia, li 10/02/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 2020/006

Estensore: Monica Rasori

OGGETTO: Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria per l'anno 2020.

OGGETTO: Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria per l'anno 2020.

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia N. 13602/181 del 13/07/2007, legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della "Fondazione per lo Sport" del Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore originario;
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. N. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012;
- che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo d'intesa che regola i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo Sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti sportivi di proprietà comunale;
- che lo Statuto stabilisce all'art. 29 comma 3 che *"ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui convenzionalmente richiamata"*;
- che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava l'assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010;
- che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava l'assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010;
- che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il dott. Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1 luglio 2010;

Considerato:

- che il D. Lgs. N.81/2008 e s.m.i. individua a carico di ciascun datore di lavoro pubblico e privato l'obbligo di redigere e porre in att un Piano di sorveglianza sanitaria, con ciò intendendo l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- l'attività di sorveglianza sanitaria deve essere svolta dal Medico Competente del lavoro (di cui all'art. 25 del D. Lgs. N. 81/2008), attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e mediante lo svolgimento di apposite visite mediche e accertamenti specialistici volti a verificare l'idoneità del lavoratore alla mansione attribuita;

Dato atto:

- che fino ad oggi tale servizio è stato svolto in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, in virtù di apposito Protocollo d'Intesa;
- che il Comune di Reggio Emilia, in assenza di Convenzioni Consip attive, ha proceduto ad affidare tale servizio per l'anno 2020, in seguito ad acquisizione di preventive da 3 ditte, alla ditta Me.La s.r.l. con sede a Reggio Emilia in Via Gramsci n. 1 – Codice Fiscale 02557020357;
- che si è proceduto a richiedere alla suddetta ditta apposito preventivo per estendere per l'anno 2020 l'attivazione del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti anche alla Fondazione per lo sport a condizioni analoghe a quelle praticate a favore del Comune, oltretché per la redazione di apposito Protocollo sanitario;

Valutato:

- che la Ditta Me.La s.r.l. per lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento ha presentato la seguente offerta economica (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18, del D.P.R. 26/10/1972 N. 633), come da preventivo allegato all'offerta, acquisito in atti al protocollo n. 2020/00133/E:

Visita medica	€ 25,00
Visiotes	€ 15,00
Consulenza sanitaria annuale: stesura protocollo sanitario, sopralluogo aziendale, relazione sanitaria, trasmissione allegato 3B:	€ 100,00;

- che il preventivo appare congruo;
- che i medici individuati dalla Ditta Me.La s.r.l. per la realizzazione del servizio (di cui uno con funzioni di coordinatore), dispongono dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, risultano iscritti nell'elenco nazionale dei medici

competenti del Ministero della Salute e saranno successivamente incaricati quali medico competente e medico competente coordinatore dell'ente per l'anno 2020;

Accertato:

- che la ditta Me.La s.r.l. ha presentato autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 e 83 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e il Capitolato debitamente sottoscritti;
- che si è provveduto all'accertamento presso il Casellario ANAC dell'esistenza di impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- che, ai sensi dell'art. 2 della Legge N. 266/2002 è stato acquisito agli atti della Fondazione il documento DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta Me.La s.r.l.;
- che si è provveduto a verificare l'iscrizione della ditta Me.La s.r.l. alla Camera di Commercio appurando che l'attività esercitata sia compatibile con l'oggetto del servizio in parola;

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che per i lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;

Ritenuto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge N. 136/2010, come modificato con D.L. N. 187/2010 convertito in legge N. 217/2010, al presente affidamento è attribuito il seguente Codice CIG: Z252BDB0D4;

Dato atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i., è individuato nella persona del Direttore, Dott. Domenico Savino;

Vista l'allegata dichiarazione di corretta istruttoria dell'atto a firma dell'estensore dello stesso, Monica Rasori di cui al prot. n. FONDAZIONESPORT/2020/00006/I;

tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) di affidare, secondo le modalità e per le motivazioni di cui in narrativa ed ai patti e condizioni di cui al Capitolato d'oneri allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, il servizio di sorveglianza sanitaria del personale della Fondazione per lo sport

del Comune di Reggio Emilia per l'anno 2020 alla ditta Me.La s.r.l. con sede a Reggio Emilia in Via Gramsci n. 1 – Codice Fiscale 02557020357, per un importo complessivo presunto di Euro 380,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18, del D.P.R. 26/10/1972 N. 633);

- 2) di procedere alla stipula del contratto per scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio;
- 3) di procedere, nelle more dell'effettuazione di tutti i controlli di legge sulle dichiarazioni rese dal contraente, alla consegna anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 13 e 8, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., a fronte della natura essenziale della prestazione ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.;
- 4) di dare atto che la spesa di euro 0000000000, conseguente a tale servizio, trova copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 2019 - 2021;
- 5) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 del D. Lgs. N. 33/2013 (decreto Trasparenza) e dall'art. 1, comma 32, della Legge N. 190/2012;
- 6) di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 4 del "Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3)", che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al firmatario del presente provvedimento.

IL DIRETTORE
Dott. Domenico Savino
documento firmato digitalmente

**CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – ANNO 2020**

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. e ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa e prevede le seguenti attività:

- individuazione del Medico Competente;
- svolgimento delle visite mediche comprese nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs N. 81/2008 e s.m.i.: visita medica preventiva; visita medica periodica; visita medica su richiesta del lavoratore; visita medica in occasione del cambio della mansione; visita medica preventiva in fase preassuntiva; visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiori a 60 giorni continuativi .
- stesura del Protocollo Sanitario dell'Ente;
- svolgimento accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente;
- formulazione dei giudizi di idoneità alle mansioni lavorative;
- predisposizione, custodia e gestione delle cartelle sanitarie e di rischio e relativa documentazione;
- elaborazione annuale dei dati collettivi e anonimi sia per la riunione periodica, che per la trasmissione all'INAIL (all. 3b D. Lgs N. 81/2008);
- consegna di copia della cartella sanitaria di rischio al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'affidamento, di tutta la documentazione sanitaria in possesso dell'affidatario, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs N. 196/2003, in buste chiuse individuali e nominative.

Il personale della Fondazione è attualmente il seguente:

Mansione	N.
Addetto amministrativo videoterminalista	6
Tecnico videoterminalista	1
Totale personale in sorveglianza sanitaria	7

Tutti i suddetti dipendenti, nel periodo di durata del contratto, dovranno essere sottoposti a visita medica del lavoro (periodiche, preventive, a richiesta, assenza superiore a 60 gg., ex Art. 20 D. Lgs. N. 151/2001) ed a Screening VDT.

L'esatta tipologia e tempistica delle prestazioni da programmare nel corso dell'anno 2020 sarà definita secondo il protocollo del Medico competente, per lavoratore o per mansione e può essere variato secondo il giudizio dello stesso. L'esatta quantificazione delle prestazioni da effettuare dipenderà, inoltre, dalle modifiche che interverranno nella dotazione organica dell'Ente.

ART. 2 – NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

Nel servizio oggetto del presente contratto è ricompresa l'indicazione da parte dell'affidatario del professionista da nominare, a cura del Datore di Lavoro, quale Medico competente dell'Ente. E' possibile anche l'indicazione di una pluralità di professionisti da nominare quale Medici Competenti, di cui uno necessariamente con funzioni di coordinamento (art. 18 c. 1 lett.a ed art. 39 c. 6 D. Lgs N. 81/2008)

L'affidatario dovrà fornire alla Fondazione nominativo e curriculum vitae del/i professionista/i indicato/i alla nomina quale Medico/i competente/i. Qualora venisse proposta una pluralità di medici, l'affidatario dovrà indicare anche chi tra di essi assumerà formalmente le funzioni di coordinamento, ovvero di raccordo operativo, metodologico ed organizzativo nei confronti degli altri Medici competenti.

I medici proposti dall'affidatario dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 comma 1 del D. Lgs N. 81/2008 e s.m.i.

Successivamente alla nomina, è possibile sostituire un medico competente soltanto per cause di forza maggiore. In tal caso, l'affidatario dovrà fornire alla Fondazione un nuovo nominativo che disponga dei medesimi requisiti professionali del professionista da sostituire ed essa provvederà alla nuova nomina.

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

L'attività di sorveglianza sanitaria dovrà essere svolta in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 41 del D. Lgs N. 81/2008 e s.m.i. e degli ulteriori provvedimenti in materia (Accordo Stato Regioni n. 178 del 18/09/2008; L. n. 125 del 30/03/2001; Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 16/3/2006).

L'affidatario dovrà mettere a disposizione, per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, un idoneo ambulatorio, situato nel territorio del Comune di Reggio Emilia, facilmente raggiungibile attraverso mezzi di trasporto pubblici. Le cartelle sanitarie e di rischio dovranno essere custodite in locali idonei a garantirne la corretta conservazione e la tutela della riservatezza dei dati ivi contenuti, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs N. 196/2003 come modificato dal D. Lgs N. 101/2018.

Con preavviso non inferiore a 21 giorni consecutivi, il Fornitore dovrà concordare con la Fondazione le date messe a disposizione dal Medico competente per l'effettuazione delle visite, in orario compreso tra le ore 8 e le 13:30 dal lunedì al venerdì oppure tra le ore 14:30 e le 17:30 nelle giornate del martedì, mercoledì e giovedì.

Sulla base del calendario delle visite reso disponibile dal committente, la Fondazione predispone l'elenco del personale da convocare per ciascuna data e ne dà comunicazione al Committente.

La comunicazione di convocazione a visita è inoltrata ai lavoratori a cura della Fondazione, che gestisce, in accordo con il lavoratore e l'affidatario, eventuali spostamenti o modifica degli appuntamenti.

Al termine di ogni sessione di visita, il Medico competente redige apposito certificato di idoneità, con eventuali prescrizioni/limitazioni ritenute necessarie. Salvo eccezioni da concordare, il giudizio di idoneità è consegnato al lavoratore al termine della visita (copia lavoratore) ed entro 5 giorni lavorativi è messo a disposizione della Fondazione (copia Azienda).

La Fondazione è tenuta a fornire al committente tutte le informazioni in suo possesso necessarie alla corretta gestione della funzione di sorveglianza sanitaria.

E' cura della Fondazione comunicare al committente le eventuali richieste di visita medica inoltrate dai lavoratori ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del D. Lgs N. 81/2008 e s.m.i.. L'affidatario provvede al ritiro della documentazione eventualmente prodotta dal lavoratore e consegnata, all'atto della richiesta di visita, alla Fondazione e la consegna al Medico Competente, il quale valuta la necessità di effettuazione della visita. In caso affermativo, la Fondazione provvede ad inserire la visita nella programmazione generale.

La Fondazione comunica all'affidatario anche l'eventuale necessità di visita medica precedente alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41 comma 2, lett. E-ter) del D. Lgs N. 81/2008, da calendarizzarsi con assoluta priorità.

Al fine di massimizzare l'efficienza del servizio, tutti gli accertamenti previsti per le diverse mansioni lavorative sottoposte a sorveglianza sanitaria devono essere effettuate, fatta eccezioni per situazioni e casi particolari, nel corso della medesima sessione di visita.

Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente capitolato d'appalto si fa riferimento alla normativa vigente.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorrerà dal mese di febbraio 2020 e la conclusione è fissata per il 31/12/2020.

ART. 5 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato a mezzo di scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.

ART. 6 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono quantificate come di seguito riportato (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633):

Visita medica	€ 25,00
Visiotes	€ 15,00

Consulenza sanitaria annuale: stesura protocollo sanitario, sopralluogo aziendale, relazione sanitaria, trasmissione allegato 3B: € 100,00

I prezzi praticati dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri e le spese sostenute dall'affidatario per l'erogazione del servizio (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633).

Il prezzo contrattuale si intenderà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, anche se dovessero verificarsi variazioni nel costo della mano d'opera e di ogni altro elemento.

Il pagamento del servizio in oggetto sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura, previa verifica del regolare svolgimento della prestazione e a seguito di apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC).

L'affidatario, ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e a tal fine, dovrà dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; il mancato adempimento a tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Fondazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali: interruzioni del servizio senza giustificato motivo; inosservanza dei termini essenziali di consegna convenuti; reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento e del piano di sicurezza comunicato;
- in caso di cessione totale o parziale del contratto senza l'autorizzazione preventiva della Fondazione.

Il presente contratto si intende altresì revocato in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal C.d.G. della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3 e consegnato in copia al prestatore d'opera all'atto della sottoscrizione del presente contratto nonché nel caso vengano violate le norme di cui al D. Lgs. N. 231/2001 ed i principi contenuti nel relativo Modello Organizzativo adottato dal C.d.G. della Fondazione in data 16/12/2015, n. 4, visionabile sul sito istituzionale della Fondazione stessa.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate al fornitore inadempiente.

Dopo due contestazioni formali per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte, le giustificazioni del fornitore, la Fondazione potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 Codice Civile alla risoluzione del contratto come sopra.

In caso di inadempimento accertato da parte della Fondazione, nel concorso delle circostanze previste dall'art.1453 e seguenti del Codice Civile, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

ART. 8 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

L'affidatario dovrà comunicare alla Fondazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della ditta, indicando il motivo della variazione (cessione, fusione, trasformazione, ecc.).

La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

ART. 9 - PENALI

La ditta riconosce alla Fondazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- nel caso di risoluzione del contratto di cui all'art. 5 o di rifiuto della fornitura poiché non rispondente a quanto richiesto, sarà esperita azione di danno, per cui la ditta aggiudicataria sarà tenuta al pagamento della maggior spesa eventuale che la Fondazione dovesse sostenere per l'affidamento ad altre imprese del servizio oggetto del contratto.

ART. 10 - PERSONALE

Il personale della ditta deve rispettare le norme di legge e regolamentari, le norme fissate dal presente Capitolato, le disposizioni concordate dalla Fondazione con i responsabili della ditta; deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, la Fondazione può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento del servizio di cui al presente appalto; la ditta provvede ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta della stessa non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle procedure di allontanamento dal servizio di detto personale, la ditta si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni alla ditta derivanti dal comportamento del proprio personale, anche nelle more del provvedimento disciplinare.

L'aggiudicatario dovrà rispettare tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica del personale dipendente, all'assicurazione degli operatori ed alla previdenza sociale. L'aggiudicatario dovrà essere in regola con tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare con quanto previsto dal D. Lgs N. 81/2008.

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, la ditta aggiudicataria è obbligata ad attuare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data di stipulazione del presente contratto - alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l'appaltatore si avvalga di collaboratori a progetto inizialmente o successivamente in vigenza del contratto, dovrà darne comunicazione alla Fondazione, allegando il relativo contratto di collaborazione ed il progetto.

L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle Associazioni di categoria stipulanti, ovvero se receda da esse. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono essere in ogni caso garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato alla ditta contraente.

ART. 11 – SICUREZZA E RISERVATEZZA

1. Il contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Fondazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L'affidatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'affidatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Fondazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Fondazione attinente le procedure adottate dall'affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. L'affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi della Fondazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Fondazione.
10. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 12 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25.05.2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'Articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

La Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente contratto.

Poiché le attività previste dal presente contratto comportano in capo alla ditta il trattamento di dati personali la cui titolarità è della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare la ditta affidataria quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'Art.28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del contratto in essere e con le modalità di seguito descritte. L'attività di sorveglianza sanitaria prevista dal presente capitolato d'oneri comporta il trattamento di dati personali relativi a nome, cognome, data di nascita e codice fiscale, nonché dei relativi all'idoneità/non idoneità alle mansioni di lavoro da parte dei dipendenti dell'Ente.

Tali dati, di natura personale e sensibile, i cui interessati sono i dipendenti della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia soggetti a sorveglianza sanitaria, sono trattati dalla Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere agli obblighi previsti dalle seguenti normative: D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.

La ditta contraente in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'Articolo 28 del Regolamento stesso.

Il Titolare è tenuto a fornire ai Responsabili del trattamento dei dati personali le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali i Responsabili stessi devono attenersi. Di seguito le istruzioni fornite dal Titolare Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia alla ditta per il trattamento dei dati oggetto del presente contratto:

Nello svolgimento delle attività correlate al contratto in essere i Responsabili devono attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

- Decreto Legislativo n. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n°101 Recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2017;
- Eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed eventuali normative successive in materia.

Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 del Regolamento Europeo 679/2016), nell’ambito dell’attività svolta dai Responsabili per conto del Titolare, avverrà solo nella misura in cui risulta essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni di cui i Responsabili sono onerati, come descritto nel presente contratto ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi.

I dati cui i Responsabili possono accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l’esercizio delle funzioni e per l’esecuzione degli obblighi connessi al presente contratto. Nell’adempimento del ruolo di Responsabili, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell’ambito della summenzionata finalità, i Responsabili devono pertanto:

- trattare i dati attenendosi alle indicazioni del presente atto;
- individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell’atto di nomina l’impegno degli incaricati alla riservatezza;
- conservare le relative nomine; a tal fine il Titolare potrà richiedere ai responsabili in ogni momento l’esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate;
- fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente atto e alle norme di legge;
- provvedere all’adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza;
- in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, i Responsabili dovranno fornire agli interessati l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. La formulazione ed il formato dell’informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati;
- adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che verranno loro affidate dai Responsabili, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse;
- trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime;
- assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati;
- comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell’interessato ai fini dell’esercizio

dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all'esercizio di tali diritti;

- assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate;
- nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla tipologia e alle modalità dei trattamenti e curandone l'applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;
- adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi;
- adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;
- informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ed attenderne l'autorizzazione.

I Responsabili del trattamento non ricorrono ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabili vi sia l'intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, i Responsabili sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare.

Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i Responsabili dovranno avvisare il Titolare appena venuti a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte dei Responsabili o del rapporto contrattuale in oggetto, i Responsabili a discrezione del Titolare saranno tenuti:

- a) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure
- b) a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione oppure
- c) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione.

I Responsabili mantengono indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del Contratto di riferimento, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di Legge.

La presente nomina di Responsabili del trattamento ha la medesima durata ed efficacia del presente Contratto e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia del Contratto stesso.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia inerente il presente contratto sarà di competenza del Tribunale di Reggio Emilia. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente scrittura privata, si applicano le disposizioni di legge in materia.